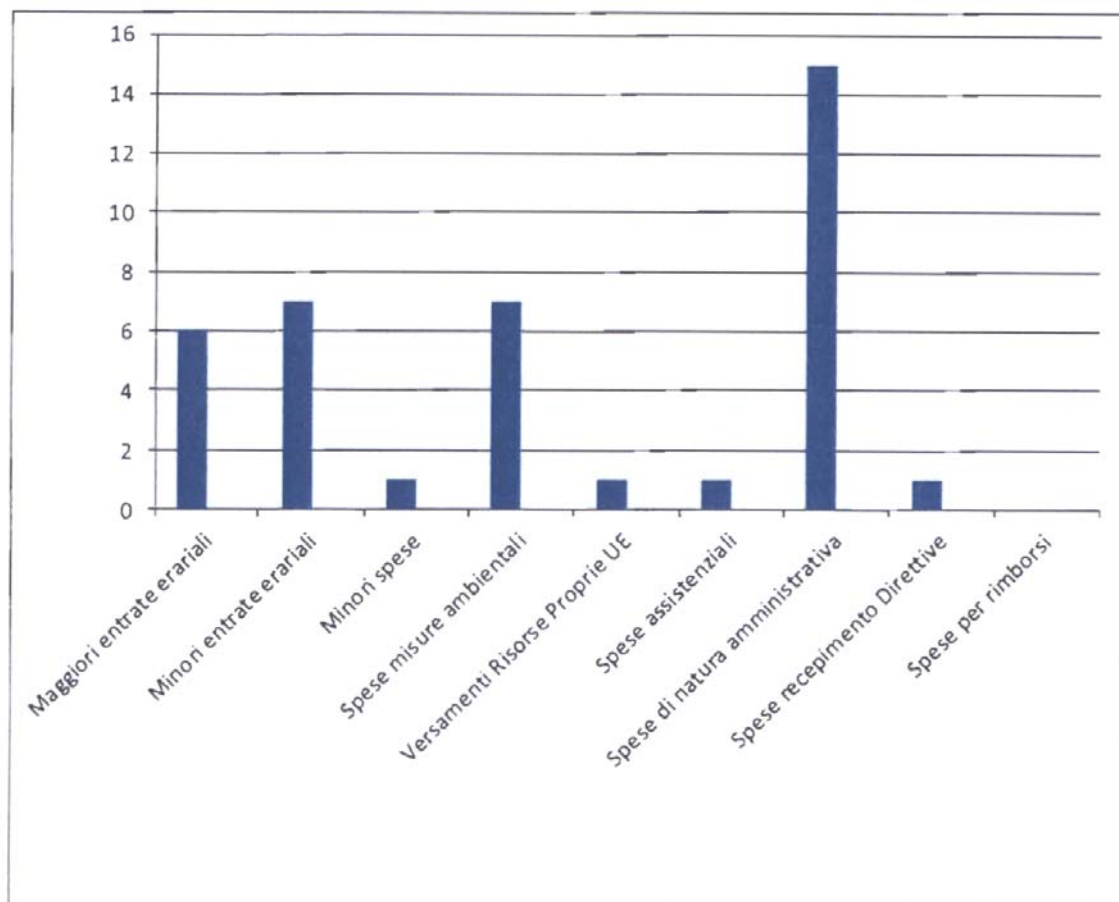


Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2013)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	7
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese assistenziali	1
Spese di natura amministrativa	15
Spese recepimento Direttive	1
Spese per rimborsi	0
Totale	39

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

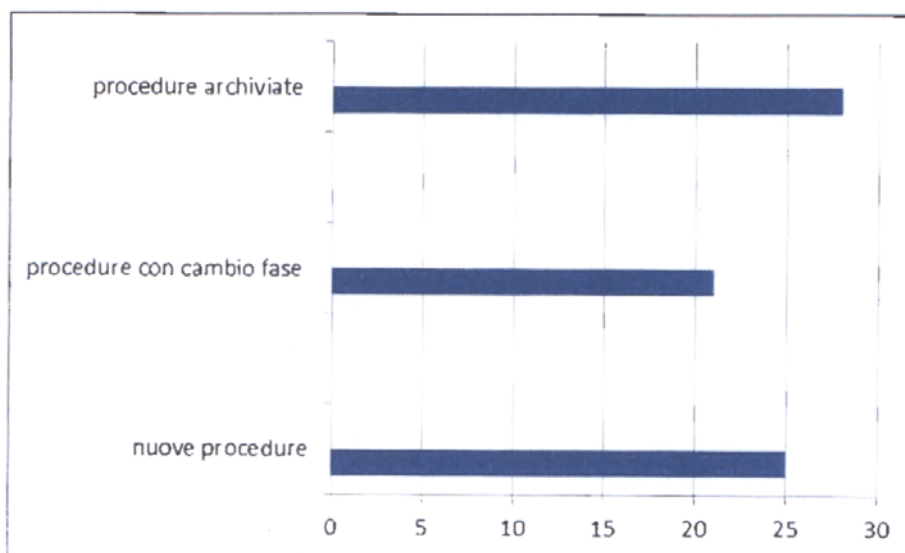


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2013.

Alla data del 31 dicembre 2013, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2013, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 25 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 21 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 27 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2013



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori più affollati sono, nell'ordine: "Ambiente", "Fiscalità e dogane" e "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" con 4 nuove procedure ciascuno. Seguono i settori "Trasporti" con 3 procedure e "Libera circolazione delle merci" con 2 procedure. Vengono, infine, "Affari economici e finanziari", "Affari interni", "Energia", "Giustizia", "Lavoro e affari sociali", "Pesca", "Salute" e "Tutela del consumatore" ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2013/2251 "Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando". La Commissione contesta il mancato versamento, da parte dell'Italia al bilancio della UE, di dazi doganali relativi ad un certo quantitativo di tabacco importato in Italia di contrabbando. L'Italia giustifica la mancata corresponsione dei dazi adducendo che l'obbligo, avente ad oggetto il pagamento degli stessi, è subordinato all'"accertamento" della loro entità eseguito con una sentenza penale passata in giudicato, che nella fattispecie non sussisterebbe. Per converso, le Autorità UE ritengono che tale accertamento possa essere rappresentato dalla valutazione, circa l'ammontare del dazio, eseguita da una competente Autorità amministrativa. Pertanto, si chiede il versamento alla UE, da parte dell'Italia, di dazi doganali per € 2.120.309,50, come accertati, inizialmente, dalla Dogana di Palermo a seguito delle sue indagini.
- La procedura 2007/4147 "Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale". Contestata, dalla Commissione, la normativa italiana di cui alla Legge 20/12/79, n. 1239, che prevede l'applicazione, alle importazioni di carni bovine in Italia da altri Stati della UE, di "diritti di visita sanitaria". La Commissione ritiene che i diritti suddetti – come quantificati in base ai tassi di cui alla tabella allegata alla L. 30/12/70, n. 1239 – siano di ammontare eccedente il costo del servizio di visita sanitaria della merce, per cui non sarebbero, almeno presuntivamente, orientati a garantire legittime istanze di tutela della salute pubblica, ma si tradurrebbero in un ostacolo protezionistico all'ingresso del prodotto straniero sul mercato italiano. Ciò in deroga al principio della "libera circolazione delle merci" (art. 52 TFUE). L'abolizione di tali diritti, dunque, in risposta alle richieste della Commissione, comporterebbe, per il futuro, una diminuzione delle pubbliche entrate.

- La procedura 2013/0398 “Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20/10/2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”. Poiché la Commissione ha lamentato la mancanza di un provvedimento di attuazione della Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno emanato, in recepimento di essa Direttiva, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32. Quest’ultimo, per far fronte alle spese di giustizia necessarie all’istituzione di nuovi e numerosi interpreti, ha previsto, all’art. 4, un aumento della spesa pubblica pari a € 6.084.833,36 annui. Per il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/12/2009, n. 196.
- La procedura 2013/4199 “Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE”. Contestata, dalla Commissione, la normativa di cui all’art. 24, co. 10, del D. L. convertito nella L. 22/12/11, n. 214, la quale prevede, ai fini dell’accesso alla pensione “anticipata”, condizioni contributive più gravose per gli uomini rispetto alle donne. Una tale disciplina, secondo la Commissione, contrasta con l’art. 157 TFUE - per il quale la retribuzione dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne - e con gli artt. 5, 7 e 14 della Dir. 2006/54/CE, dai quali si evince che le modalità di accesso alle pensioni “professionali” non possono essere definite diversamente in base al sesso del lavoratore. L’innalzamento, anche per le donne, dell’anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione “anticipata” - a tacitazione delle richieste della Commissione - produrrà una diminuzione della spesa pubblica.

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel II semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	MM	No
Affari interni 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No
Ambiente 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	MM	No
Ambiente 2013/2170	Lavori per la disostruzione dell’alveo del fiume Piave – Direttiva VIA	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2013/0402	Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No
<i>Ambiente</i> 2013/0312	Mancato recepimento della Direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 22 della Direttiva 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso	MM	No
<i>Energia</i> 2013/2229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MM	Sì
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/0403	Mancato recepimento della Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2007/4147	Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – Durata ragionevole del procedimento giudiziario	MM	Sì
<i>Giustizia</i> 2013/0398	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	MM	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	Sì
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2013/0404	Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2013/0400	Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4202	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No
<i>Pesca</i> 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/0399	Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	MM	No
<i>Tutela del consumatore</i> 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2013

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 21. In particolare:

- 12 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 2 procedure sono passate alla fase di parere motivato muovendo da quella della messa in mora complementare;
- 4 procedure sono passate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta un'estensione o una restrizione dell'oggetto del contenzioso;
- 2 procedure sono transitate, dalla fase del ricorso alla Corte di Giustizia UE, a quella della prima sentenza di essa Corte, a contenuto meramente dichiarativo dell'infrazione;

- 1 procedura è transitata dalla fase della prima sentenza della Corte UE, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, a quella della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE, entrando così nella sequenza "critica" dell'intero procedimento.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 5 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- La procedura n. 2012/2050 "Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana". Contestato dalla Commissione, come contrario alla Direttiva 2004/18/CE e agli artt. 49 e 56 del TFUE in quanto avvenuto senza pubblica gara, l'affidamento, dai Comuni in oggetto in favore della società Aspem, del servizio di igiene urbana. La risoluzione di detto affidamento e la sua riassegnazione mediante una procedura di pubblica evidenza, come richiesto dalla UE, comporterebbe un aggravio della spesa pubblica, anche in ragione dell'esigenza di difendere l'Amministrazione in eventuali contenziosi nei confronti dell'attuale affidatario.
- La procedura n. 2012/2088 "Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto". La Commissione contesta l'assoggettamento ad IVA – basato su un'interpretazione amministrativa e giudiziaria dell'art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto – dei servizi di trasporto connessi all'importazione, in Italia, di beni di modesto valore o anche di carattere non commerciale provenienti da paesi terzi rispetto alla UE. Quindi, sul fondamento degli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE, si chiede che tali servizi vengano esclusi dall'imposizione fiscale di cui sopra, con l'effetto di una diminuzione delle pubbliche entrate.
- La procedura n. 2011/4147 "Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato". Con tale procedura, la Commissione rileva la mancanza, in Italia, di un sistema generale di indennizzo per le vittime di "tutti" i reati commessi intenzionalmente e implicanti l'uso della violenza. Il superamento di un tale rilievo comporta, quindi, che le forme di indennizzo già previste, nell'ordinamento nazionale, per alcune categorie di reati particolarmente gravi, vengano estese, quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi, nei termini di cui sopra. Ne consegue un rilevante aumento della spesa pubblica.
- La procedura n. 2010/2124 "Violazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale della scuola pubblica". Contestata, dalla Commissione, la normativa italiana che sottrae, all'applicazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", i contratti a termine stipulati con il personale docente e ATA della Scuola. Detta clausola 5 vieta che successivi contratti a termine intercorrano con uno stesso lavoratore, quando non sussistano ragioni che, obiettivamente, giustifichino il ricorso a tale reiterazione, piuttosto che alla stipula di un unico contratto "a tempo indeterminato". Quindi, per il combinato disposto della stessa clausola e della legge italiana che ne costituisce attuazione (D. Lgs. 368/2001, art. 5),

tale rapporto di lavoro temporaneo, in quanto illecito, deve trasformarsi in uno a tempo indeterminato. Pertanto, ritenendo obiettivamente ingiustificato il ricorso, da parte dell'Amministrazione, a successivi contratti di lavoro a termine con il personale scolastico, la Commissione, sostenendo la necessità di applicare la predetta clausola 5, chiede la conversione "a tempo indeterminato" dei rapporti in questione, con conseguente acquisizione di maggiori diritti economici da parte dei lavoratori e simmetrico aggravio della spesa pubblica.

- La procedura n. 2011/2026 "Normativa in materia di concessioni idroelettriche". Contestata, dalla Commissione, la disciplina nazionale contenuta nell'art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), nonché nell'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998, e nell'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Nel complesso, tali norme prevedono proroghe automatiche, anche fino al 2017, delle concessioni idroelettriche attualmente in essere. Ciò contrasta con il principio della libertà di stabilimento di impresa di cui all'art. 56 del TFUE, il quale implica che un affidamento pubblico, scaduto, venga riassegnato non automaticamente all'assegnatario uscente, ma per pubblica gara. Il superamento della procedura comporta non solo l'abrogazione delle norme censurate, ma anche la caducazione degli affidamenti prorogati in ossequio alle stesse. L'espletamento della procedura di pubblica evidenza per la riassegnazione delle concessioni risolte, insieme all'eventuale incombenza di predisporre una difesa legale contro gli attuali affidatari, implicano un aumento della spesa a carico dell'Amministrazione.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Ambiente 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	PM	No
Ambiente 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	PM	No
Ambiente 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	PM	No
Ambiente 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	PM	No
<i>Appalti</i> 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MMC	Sì
<i>Energia</i> 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	PM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	Sì
<i>Giustizia</i> 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No
<i>Giustizia</i> 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	PM	Sì
<i>Giustizia</i> 2009/2230	Non conformità al diritto UE della Legge 13 aprile 1988, n. 117, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM ex 260	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/2124	Violazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale della scuola pubblica	PM	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2006/2441	Non corretta trasposizione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro	SC	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/2026	Normativa in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì
<i>Salute</i> 2013/0275	Mancato recepimento della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)	PM	No
<i>Salute</i> 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al	PM	No

Estratti procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
	fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale		
Salute 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No
Trasporti 2013/2074	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	PM	No
Trasporti 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No
Trasporti 2008/2097	Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	SC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2013

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2013, la Commissione europea ha archiviato 27 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- La procedura n. 2009/4686 "Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea". Contestata la normativa italiana (art. 12 CNN 1998/2001 e 2000/2001 – Dirigenza medica e veterinaria, art. 24 CCN 2002/2005 e 2002/2003 – Dirigenza medica e veterinaria, nonché art. 15 CNN 2006/2007 – Area Dirigenza economica) che poneva limiti rigorosi al riconoscimento, in favore dei medici agli effetti del trattamento economico degli stessi, del servizio espletato nel settore sanitario di un altro Stato dell'Unione europea. Con l'eliminazione di detti limiti, tramite il Decreto Legislativo 21 giugno 2013, n. 69, si prospetta un aumento della spesa pubblica dovuto

all'obbligo di conteggiare pienamente, ai fini della remunerazione del personale medico, l'esperienza professionale maturata presso altri Stati della UE. Detta spesa verrà finanziata dal Fondo di Rotazione istituito dall'art. 5 della Legge 16/04/1987, n. 183.

- La procedura n. 2013/4115 "Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Tasse di imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo". Censurato l'ammontare, in Italia, dei "diritti aeroportuali" applicati, dalle società aventi in gestione le strutture degli aeroporti, ai vettori aerei e ai passeggeri in corrispettivo dell'utilizzazione delle stesse strutture, con specifico riferimento ai trasporti "da" e "per" la Svizzera. Essendo, tali "diritti", superiori per importo a quelli applicati ai voli da e per gli Stati dell'Unione europea, venivano ritenuti "discriminatori", perciò contrari all'art. 3 della Dir. 2009/12/CE e all'art. 3 dell'Accordo CE – Svizzera. Il superamento della presente procedura è stato possibile attraverso la scelta, da parte delle società di gestione delle strutture degli aeroporti, di decurtare i diritti applicati ai voli Italia – Svizzera, adeguandoli ai diritti inerenti ai voli fra l'Italia e gli altri Stati della UE. Poiché le società di gestione aeroportuali sono, per quote più o meno estese, partecipate da pubbliche Amministrazioni, ne deriva che la diminuzione dei diritti aeroportuali in oggetto – determinando una decurtazione degli introiti di dette società - comporterebbe, di per sé, una diminuzione delle pubbliche entrate.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Affari interni 2013/0233	Mancato recepimento della Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012 che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	No
Affari interni 2012/0433	Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	No
Ambiente 2013/2032	Violazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	No
Ambiente 2013/0041	Mancato recepimento della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	No
Ambiente 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	No
<i>Ambiente</i> 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	No
<i>Ambiente</i> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	No
<i>Ambiente</i> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	No
<i>Ambiente</i> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	No
<i>Ambiente</i> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	No
<i>Ambiente</i> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	No
<i>Ambiente</i> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	No
<i>Comunicazioni</i> 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	No
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2013/4117	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2009/4513	Trattato CE: certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/4163	Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti – Direttiva "servizi" 2006/123/CE e Direttiva 36/2005/CE	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i>	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
2010/4038	Stati membri	
Salute 2013/0232	Mancato recepimento della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE	No
Salute 2013/0231	Mancato recepimento della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	No
Salute 2013/0230	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Testo rilevante ai fini del SEE.	No
Trasporti 2013/4115	Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Tasse di imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo	Sì

1.4.4. Procedure prossime all'irrogazione di sanzioni

Nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, si rilevano n. 8 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L’evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l’adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l’adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento – il Trattato TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosiegua, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Lo stesso importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali — che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette — comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi — come già precisato sopra — è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- La procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania". Si precisa, circa tale procedura, che il 20/06/2013 la Commissione, dopo l'invio della messa in mora ex art. 260 TFUE, ha formulato la Decisione, non ancora esternata in un formale ricorso alla Corte di Giustizia, di adire quest'ultima per richiedere una seconda sentenza. Le Autorità italiane, pertanto, sono attualmente in assiduo contatto con quelle unionali, ai fini di una soluzione "stragiudiziale" della vertenza.

L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, al riguardo, verrà scongiurata solo dall'adozione di misure comportanti un forte impatto finanziario, che si aggiungerà a quello già esplicitato dallo stanziamento di 150 milioni di Euro per l'anno 2008, come dall'art. 17 del D. L. 23 maggio 2008, n. 90).

- La procedura n. 2003/2077 "Discariche su tutto il territorio nazionale". Al riguardo, in data 06/05/2013 la Commissione europea ha inoltrato formale Ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 260 TFUE, per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie di cui ha già proposto la seguente determinazione:

- 1) Pagamento di una penalità di Euro 256.819,2 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dall'emanazione della seconda sentenza, nell'attuazione degli obblighi unionali non adempiuti. Tale importo giornaliero dovrà subire tante decurtazioni – ciascuna pari ad Euro 917,21 – quante saranno le discariche di rifiuti "non pericolosi" che, progressivamente dopo l'emanazione della seconda sentenza, verranno messe a norma dalle Autorità italiane. Ove la discarica messa a norma contenga rifiuti "pericolosi", la defalcazione da applicarsi al predetto importo